

Raccomandata A/R

(*omissis*), 23 luglio 2009

Ill.mo Prefetto di Como
via A. Volta, 50
22100 COMO

E per conoscenza

Al Capo dell'Area III - Sistema Sanzionatorio Amministrativo
Alla cortese attenzione del Dr. Antonio Infante
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del
Governo
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
MINISTERO DELL'INTERNO
via Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il sottoscritto (*omissis*), proprietaria dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

FATTO

In punto di fatto, al fine di comprendere pienamente il susseguirsi degli eventi, occorre ripercorrere alcuni aspetti significativi della vicenda occorsa

In data 27 aprile 2009 alle ore 24,30 il sottoscritto insieme a sei persone giungevano a bordo di tre autocaravan nel territorio del Comune di Como e sostavano regolarmente in un parcheggio pressoché vuoto sito in via Cantoni alla pari di alcune autovetture (doc. 1).

Trattasi di un parcheggio a pagamento solamente nelle ore diurne e che alle ore 24,30 del giorno 27 aprile 2009 era pressoché vuoto, probabilmente anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Stante l'intenzione di raggiungere il territorio svizzero, alle ore 07.15 circa del giorno 28 aprile 2009 mentre erano in corso i preparativi per riprendere il viaggio sopraggiungeva un agente della Polizia Locale di Como intento a redigere gli avvisi di accertamento.

Uno degli amici con cui viaggiavo ha fatto presente all'agente in questione che avevamo effettuato una breve sosta notturna dovuta a stanchezza per il viaggio e che comunque

eravamo in procinto di ripartire immediatamente. Inoltre faceva presente che le autocaravan sostavano regolarmente all'interno degli stalli di sosta, che il parcheggio era pressoché vuoto e che comunque le autocaravan dovevano considerarsi equiparate agli altri autoveicoli.

L'agente accertatore non ha tenuto in alcun conto tali affermazioni ed anzi affermava che avrebbe dovuto accertare ben due violazioni in quanto le autocaravan non avrebbero potuto neanche giungere nel parcheggio (con una probabile violazione del divieto di transito).

Tuttavia, anziché procedere alla contestazione immediata rilasciava un avviso di accertamento di violazione recante il n. (omissis) con il quale veniva accertato che in data 28 aprile 2009 alle ore 07.35 in via Cantoni n. 1 l'autocaravan targata (omissis) sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli (doc. 2).

Successivamente, in data 23 giugno 2009 veniva notificato verbale di contestazione di violazione al Codice della strada n(omissis)redatto dalla Polizia Locale di Como con il quale si contesta la seguente violazione " Il giorno 28/04/2009 alle ore 07.35 in via Cantoni n. 1 il conducente del veicolo Camper Fiat Auto ... targa (omissis)ha violato l'art. 7/1-14 del C.d.S. poiché: in c.a. lasciava in sosta il veicolo su spazio riservato ad altre categorie di veicoli" (doc. 3).

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti

MOTIVI

- L'accertamento è illegittimo per **violazione del principio della contestazione immediata**.

Nonostante il sottoscritto fosse presente e vi sia stato un colloquio in relazione alla **legittimità dell'accertamento** l'agente di Polizia Locale non ha proceduto a contestare immediatamente la violazione.

Un tale modus operandi **viola l'art. 200 del Codice della strada** secondo cui "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta".

Peraltro in conseguenza della mancata contestazione immediata - che, si ripete era ben possibile nel caso di specie - lo scrivente non ha potuto rilasciare dichiarazioni in sede di contestazione, con grave pregiudizio del proprio diritto di difesa.

- Il verbale di accertamento è illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** nonché per **violazione dell'articolo 185, comma 1** del Codice della strada secondo cui "le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** - emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade**

- ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallone di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*.

- l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 ha recepito la direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan *al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali;*
- l’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) in data 18 aprile 2008 con circolare n. n. 631 recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I - in data 7 maggio 2008 con la circolare 1721 3/B recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan;
- Il **Ministero dell’Interno ha inviato** a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la **direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan**. In particolare il Ministero dell’Interno riferendosi ai destinatari della direttiva dispone *“Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di*

richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12".

- La limitazione contestata con verbale risulta illegittima anche sotto altro profilo. Appare difficile che il Comune di Como abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicato articoli 6 e 7 dello stesso Codice della strada. A tal proposito si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *"qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria".*
- La recentissima direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 4). In particolare il Ministero ha sancito che *"Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantire la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato.* *L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.* *Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria"* (pag. 3, rigo 26).
Prosegue il Ministero affermando che se l'ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli *"il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è*

giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie” (pag 4, rigo 9).

Infine il Ministero ribadisce che *“In ogni caso l’ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria” (pag. 7 rigo 13).*

- Vale ricordare che l’articolo 5 del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di *“impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade”*. Di conseguenza l’inosservanza delle direttive sopra citate configura violazione di legge e nello specifico dell’art. 5 del D.Lgs. 285/1992.
- Il verbale è **nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dal sottoscritto. Infatti l’unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione all’articolo 7, comma 1 e 14.

Superflua è ogni considerazione sul comma 14 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall’art. 7 e che pertanto non rappresenta essa stessa norma primaria.

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, essa è articolata in ben **nove previsioni**, formulate in altrettante lettere. Merita notare come sia sufficiente tale considerazione per evidenziare la totale indeterminatezza della norma violata.

Invero anche riferendosi - a titolo esemplificativo - alla lettera a) del comma 1, la disposizione opera un rinvio all’articolo 6 comma 1, 2 e 4 non fornendo alcuna indicazione sostanziale. Peraltro il comma 4 dell’art. 6 è strutturato in ben sei norme formulate in ulteriori altrettante lettere.

In virtù quanto esposto, alla luce di quanto contestato nel verbale (*“art 7/1-14 ”*) **non viene indicata la norma primaria di legge** di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per **violazione dell’art. 201** del Codice della strada il quale espressamente sancisce che *“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione ...”*) e per **violazione dell’art. 383** del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, secondo cui *“il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata”*. Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell’emissione del verbale impugnato: da un lato per il tenore inequivoco delle due sopra citate norme del Codice della strada e dall’altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7.

In virtù dei sopra esposti motivi

CONSIDERATO CHE

- I Prefetti dipendono gerarchicamente dal Ministro dell'Interno.
- Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono organi periferici del Ministero dell'Interno.
- Quale esempio, già la Prefettura - U.T.G. di Ancona a seguito di un ricorso presentato dal proprietario di un'autocaravan si è conformata alle direttive del Ministero dell'Interno emanando in data 18 aprile 2008 ordinanza prot. n. 11044/07 con la quale ha archiviato il verbale di accertamento "*considerato quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14.01.2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della Strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan*";
- Recentemente anche la Prefettura di Savona ha invitato i comandanti dei vigili urbani a non applicare ordinanze che limitano la circolazione e sosta alle autocaravan, ottemperando alla direttiva del Ministero dell'Interno n. 0000277 del 14 gennaio 2008.
- Il Ministero dei Trasporti impartisce agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di codice della strada;
- Il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero non si esaurisce con le prerogative di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate.

CHIEDE

che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento n. (omissis)**redatto dalla Polizia Locale di Como respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

In fede

(omissis), 23 luglio 2009

(omissis)

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Fotografia autocaravan in sosta nel parcheggio.
2. Avviso di accertamento di violazione al Codice della strada n. (omissis)redatto dalla Polizia Locale del Comune di Como, in copia.
3. Verbale di contestazione di violazione al codice della strada n. (omissis)Pr. 22005/2009 redatto dalla Polizia Locale di Como, in originale.
4. *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio.*